



Città di Torino – Circoscrizione IV

Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte

Torino, 29 maggio 2022



INTERPELLANZA avente ad oggetto: "Tutela della quiete dei residenti di corso Umbria e vie limitrofe" presentata dal capogruppo Lega Carlo Emanuele MORANDO

PREMESSO CHE

All'interpellante sono giunte decine di segnalazioni riguardo l'impossibilità a vedere tutelato il diritto alla quiete nelle ore notturne a causa della trasmissione ad alto volume di musica da parte del circolo di corso Umbria 36 e degli schiamazzi provenienti dal locale di somministrazione di corso Umbria 37. Inoltre del primo ci si lamenta della presunta assenza di cappa aspiratrice nella cucina che rilascia nelle adiacenze forti odori di cottura alimenti

PREMESSO INOLTRE CHE

Il problema si protrae da anni e sono innumerevoli le telefonate alle Forze dell'Ordine nel cuore della notte per gli schiamazzi e a volte anche per l'ubriachezza molesta degli avventori del locale di corso Umbria 37, che si sarebbero resi protagonisti di atteggiamenti minacciosi nei confronti dei condomini vicini che chiedevano loro di moderare il tono della voce

CONSIDERATO CHE

Il regolamento 221 art. 44 c. 1 stabilisce che "... è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia". Il comma 2 dice che "Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, [...] hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica". Il comma 3 sancisce il divieto "... dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, di propagare suoni e rumori udibili ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività".

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il regolamento 221 art. 44ter c. 1 punto a) sentenza che "tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.00 alle ore 03.00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 03.00 alle ore 06.00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007".

INTERPELLA

Il Presidente per sapere se sia a contezza della situazione esposta, se intenda attivarsi presso gli organi competenti al fine di chiedere maggiori controlli sugli esercizi sopra citati e per chiedere il rispetto del regolamento 221 di polizia urbana.

F.to Carlo Emanuele Morando